



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 285 DEL 24/08/2021

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BEAT GARDEN 2021", AREA PARCO DI SERRAVALLE INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE: OBBLIGO ACCESSO CON CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO ED IN LATTINE PER I GIORNI DAL 25 AL 29 AGOSTO 2021 COMPRESI.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative culturali, musicali ed enogastronomiche patrocinate dall'Amministrazione comunale, dal 25 al 30 agosto 2021 si svolgerà, presso il Parco di Serravalle, in un'area appositamente individuata e recintata, la manifestazione denominata "BEAT GARDEN 2021", organizzata dall'Associazione Beat 15 di Empoli;
- il programma di tale manifestazione, prevede musica dal vivo, un'area food e un'area market presso l'area suddetta all'interno del Parco di Serravalle, richiamando una notevole affluenza di persone, perlopiù di giovane età, provenienti anche dai Comuni limitrofi dell'Empolese Valdelsa;

Richiamata la propria Ordinanza n. 209 del 09/07/2021 avente ad oggetto "Divieto di vendita, uso e detenzione di bicchieri, bottiglie o contenitori in vetro e lattine dal giorno 11/07/2021 al giorno 15/09/2021, dalle ore 20:00 alle ore 07:00 nelle zone specificate del territorio comunale e dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in Piazza Don Giovanni Minzoni";

Preso atto che la manifestazione avrà inizio alle ore 17:00 del giorno 25 agosto 2021 con proseguimento fino alle ore 03:00 del giorno 30 agosto 2021;

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Visto che nell'area dello stadio e del Parco di Serravalle operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa, di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Rilevato che, il D.L. 23/07/2021 n. 105, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” all'art. 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2;

Visto l'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che istituisce e introduce le Certificazioni Verdi Covid-19, disponendo all'art. 9-bis dello stesso D.L. il loro utilizzo anche all'interno di sagre, fiere, eventi o manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;

Richiamato il D.P.C.M. 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Richiamate inoltre le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 28 maggio 2021 e recepite con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021;

Visto che, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2 del suddetto D.L. 22 aprile 2021, n. 52 le misure relative alla Certificazione verde Covid-19 si applicano in tutte le zone di classificazione (bianca, gialla, arancione e rossa);

Ritenuto che per le caratteristiche della manifestazione in oggetto e per le sue modalità di svolgimento l'evento è da assimilare alla tipologia di “Sagre e Fiere”, per le quali l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi Covid-19, di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana - disposizioni per una civile convivenza, Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 21/05/2018
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”,

convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

- la nota Prot. 0058166/2021 del 20/08/2021 con la quale il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D. LGS. 267/2000;

O R D I N A

A) ad integrazione dell'Ordinanza del Sindaco n. 209 del 09/07/2021 avente ad oggetto "Divieto di vendita, uso e detenzione di bicchieri, bottiglie o contenitori in vetro e lattine dal giorno 11/07/2021 al giorno 15/09/2021, dalle ore 20:00 alle ore 07:00 nelle zone specificate del territorio comunale e dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in Piazza Don Giovanni Minzoni";

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, **DIVIETO ASSOLUTO**, dalle ore 15:00 del 25 agosto 2021 alle ore 04:00 del 30 agosto 2021:

- ALL'INTERNO DEL PARCO DI SERRAVALLE:

- **ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione di cui sopra, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE;**
- **ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica;**
- **a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.**

- A TUTTI GLI ESERCENTI SIA IN SEDE FISSA CHE SUA AREA PUBBLICA, rientranti nell'area sportiva, nel Parco di Serravalle, sul Viale delle Olimpiadi e zone limitrofe a quest'ultimo:

- **a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine.**
La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattine, relativamente agli esercenti in sede fissa, potrà essere effettuata solo all'interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica;

B) nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 agosto 2021, dalle ore 18:00 alle ore 03:00 è consentito l'accesso all'area interessata dalla manifestazione "Beat Garden 2021" esclusivamente **ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi Covid-19, di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52** "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito in Legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" e in considerazione del contesto tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie aeree come previsto dalle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 28 maggio 2021 e recepite con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021;

La presente ordinanza sarà notificata al Presidente dell'Associazione Beat 15 che, in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina presenti all'interno del Parco di Serravalle durante la manifestazione, e con sede nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle, i quali dovranno esporre in modo ben visibile il suddetto divieto.

D I S P O N E

- a qualunque attività di cui sopra autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto.
- dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 15:00 del 25 agosto 2021, sia trasmessa:
 - al Prefetto di Firenze;
 - al Questore di Firenze;
 - al Commissariato di P.S. di Empoli;
 - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
 - alla Guardia di Finanza di Empoli;
 - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
 - alla Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni
- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa è tenuta a far rispettare il presente provvedimento.

A V V E R T E

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato il mancato rispetto delle disposizioni di cui:

- al punto **A)** del presente provvedimento sarà punito ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche", con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00);
- al punto **B)** del presente provvedimento sarà punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. numero 19 del 25 marzo 2020;

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.